CAMERA DEI DEPUTATI N. 6584

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOVANARDI, FOLLINI, CASINI, BACCINI, D'ALIA, DEL BARONE, GALATI, LIOTTA, LUCCHESE, MARINACCI, PERETTI, SAVELLI

Nuove disposizioni in materia di pensioni di reversibilità

Presentata il 23 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce da un attento esame e da accurate valutazioni critiche delle conseguenze dovute all'applicazione dei commi 41 e 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335: si tratta di evidenziare le distorsioni e le incongruenze della legge n. 335 del 1995 nella consapevolezza che sono ancora i deboli, soprattutto le donne, a pagare il prezzo di riforme previdenziali gravemente penalizzanti, le cui conseguenze non sono state comprese e valutate né dal relatore che ha presentato la legge né dalla maggioranza che l'ha approvata. A testimonianza di ciò riportiamo la dichiarazione dell'onorevole Livia Turco che, nel febbraio del 1996 parlando in qualità di presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità al convegno « Donne per il Governo. Autorità e Potere » ha definito la legge n. 335 del 1995 come « riforma avanzata delle pensioni », con l'orgoglio e la sicumera di chi considera giusto, equo, e di grande impatto sociale, ogni provvedimento deciso dalle forze di sinistra.

Di questa « riforma avanzata delle pensioni » le vedove avrebbero fatto sicuramente a meno, anche quelle appartenenti all'area di centro sinistra.

In Italia, secondo una ricerca fatta dal centro di monitoraggio permanente, nel 1997 le vedove sopra i sessantacinque anni di età sono il 49,5 per cento rispetto alla media del 20,7 per cento degli uomini.

Gli importi delle pensioni di reversibilità erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si aggirano intorno al milione di lire, quelle erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) intorno ad un milione e 300 mila

lire. Le donne, quindi, dopo la morte dei mariti, oltre a rimanere sole, senza sostegno sociale, sono anche fortemente penalizzate sotto il profilo economico, classificandosi così tra i gruppi più poveri del Paese.

Grossa responsabilità quella del Governo Dini che, varando la riforma previdenziale nel 1995, ha applicato le stesse aliquote di reversibilità stabilite dal legislatore per i privati con la legge n. 903 del 1965, senza valutare che, in trent'anni, era fortemente mutato il contesto economico, familiare, sociale e culturale.

Da una famiglia patriarcale si è passati ad una famiglia mononucleare: 18 anziani su cento vivono soli, 45 donne anziane su cento vivono sole ed il 12 per cento di esse è nell'impossibilità di fare affidamento su familiari che abitino nelle vicinanze. Senza considerare, infine, che nel 1965 c'era una scolarizzazione meno diffusa e molti orfani a venti anni di età erano in condizioni di praticare un mestiere ed iniziare a lavorare, mentre oggi, con l'alto indice di disoccupazione intellettuale che abbiamo in Italia, a trenta anni di età gli orfani vivono a carico del genitore superstite.

Infine un'ultima amara considerazione.

Nella metà degli anni novanta si era aperto in Italia, in Europa e nel mondo, un dibattito appassionato sul ruolo della donna e sul suo diritto ad una piena cittadinanza (Conferenza mondiale di Pechino del 1995).

Nello stesso anno il Pontefice parlava dell'importanza del « genio femminile » per migliorare la società e della necessità di valorizzare il « lavoro ombra », intendendo per « lavoro ombra » l'attività di cura, di assistenza e di sostegno che la donna svolge all'interno della famiglia.

Nel 1995 il Parlamento italiano varava una riforma previdenziale che penalizzava soprattutto le donne.

Una prima anomalia della legge n. 335 del 1995 è contenuta nel comma 1 dell'articolo 1, la cui prima disposizione è in netta contraddizione con le altre disposizioni dello stesso comma e di tutta la legge. Questa infatti è dominata da un certo (quantomeno apparente) « favore » per i soggetti economicamente più deboli e da un certo « sfavore » per i soggetti economicamente meno deboli. Ciò appare particolarmente chiaro nelle disposizioni successive al comma 41 dell'articolo 1, ma la prima disposizione di questo comma, viceversa, dispone un computo delle pensioni ai superstiti che per le pensioni statali porta ad una riduzione delle pensioni più basse ed addirittura ad un aumento delle più alte.

Effetti derivanti dall'applicazione del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sui trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, nonché sulle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha esteso la disciplina relativa al trattamento ai superstiti vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria (gestita dall'INPS), alle forme esclusive e sostitutive del regime medesimo. Pertanto, anche per i trattamenti di quiescenza del settore pubblico, indipendentemente dalla decorrenza giuridica della pensione del dante causa, il trattamento ai superstiti, il cui diritto sia insorto dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge), deve essere determinato nelle misure ed alle condizioni previste dalla normativa sull'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione del coniuge superstite di un dipendente statale era costituita dall'intera « indennità integrativa speciale » e dai cinque decimi della pensione del dante causa quale risultava dopo la deduzione dell'indennità sopra citata.

Con le nuove norme la stessa pensione è invece costituita dai sei decimi della pensione complessiva percepita o che sarebbe spettata al dante causa. Tenuto conto che attualmente l'indennità integrativa speciale si aggira intorno al milione di lire al mese, si confrontino i casi delle pensioni spettanti ai coniugi superstiti, « senza reddito proprio », rispettivamente di un dipendente statale cui spettasse una

pensione diretta di 2 milioni di lire e di un altro dipendente statale cui spettasse una pensione diretta di 6 milioni di lire.

Con le vecchie norme (previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973) entrambi i coniugi superstiti avevano diritto ad una pensione costituita da un milione di lire di indennità integrativa speciale e dalla metà dell'ammontare della pensione diretta del dante causa. Tale metà era costituita, nel primo caso, da 500 mila lire e, nel secondo caso, da 2 milioni e mezzo di lire, per cui le pensioni ai coniugi superstiti erano rispettivamente di un milione e mezzo e di 3 milioni e mezzo di lire.

Con le nuove norme ai due coniugi superstiti spettano i sei decimi della pensione complessiva del dante causa, per cui il primo coniuge vede ridotta la sua pensione da un milione e mezzo di lire a un milione e 200 mila lire, mentre il secondo vede aumentare la sua pensione da 3 milioni e mezzo a 3 milioni e 600 mila lire. Per meglio valutare gli effetti della riforma previdenziale del Governo Dini sulle pensioni dei dipendenti dello Stato, si analizzino i dati delle tabelle 1 e 2 allegate alla relazione, che riportano le competenze spettanti a due vedove, senza reddito proprio, di ex dipendenti appartenenti alla carriera di concetto del Ministero del tesoro, collocati a riposo con la stessa qualifica funzionale, la stessa base pensionabile e con il massimo degli anni di servizio, ma il primo deceduto nel 1994 ed il secondo il 1° ottobre 1995, dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

La prima vedova percepisce un imponibile mensile di lire 1.775.000, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) lire 1.483.489, la seconda un imponibile mensile di lire 1.429.000 che al netto dell'IRPEF si riduce a lire 1.238.098 con un differenza in negativo di circa lire 250.000.

Non si può certo definire equo uno Stato che corrispondendo assegni di questa entità fa vivere in condizioni di disagio anche il coniuge superstite di un dipendente che ha versato quarant'anni di contributi.

Quindi il nuovo sistema di calcolo della reversibilità favorisce i ricchi e danneggia i poveri: ha ridotto le pensioni ai soggetti che avrebbe dovuto favorire e le ha aumentate a coloro che avrebbe dovuto sfavorire!

Riteniamo che il legislatore non si sia nemmeno accorto di questa conseguenza della sua disposizione: essa è in contrasto sia con lo spirito della legge, anzi ne evidenzia l'interna contraddittorietà, sia con i più elementari princìpi di equità e giustizia sociale.

Da qui la necessità di modificare le percentuali della pensione di reversibilità secondo le aliquote e le modalità delle tabelle G-*bis* e G-*ter* allegate alla legge n. 335 del 1995, introdotte dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, anche in considerazione del fatto che la pensione non è più calcolata sull'ultimo trattamento economico percepito, ma sulla media degli ultimi dieci anni (legge n. 724 del 1994).

Effetti derivanti dall'applicazione del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sui trattamenti pensionistici di reversibilità spettanti ai coniugi superstiti provvisti di reddito proprio.

Ma, venendo alle disposizioni centrali del comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, disponenti la defalcazione delle pensioni ai superstiti che abbiano determinati redditi, è doveroso muovere a tali disposizioni gravi critiche, anche d'ordine costituzionale (critiche del resto già mosse da insigni giuristi).

Un provvedimento come questo, che collega le pensioni ai redditi del coniuge superstite, confonde gli istituti previdenziali con quelli assistenziali, svisa la natura delle pensioni che devono essere considerate retribuzioni differite, determinate in base agli anni di lavoro ed ai contributi versati. Poiché è indiscutibile che tutto il sistema pensionistico non è di ordine assistenziale, è chiaro che la disposizione,

che attribuisce ai superstiti una pensione tanto più bassa quanto più alti sono i loro redditi extra-pensione, o è norma che rivoluziona tutto un settore del sistema pensionistico trasportandolo dal campo assicurativo a quello assistenziale, o è norma inficiata da un gravissimo errore tecnico, in contrasto anche con i princìpi costituzionali.

La prima obiezione che viene fatto di muovere alla legge n. 335 del 1995 è quella di ledere, nei confronti di tutte quelle pensioni per cui vi siano precorsi impegni, diritti e legittime aspettative.

In proposito deve essere ricordata la sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 17 dicembre 1985, che afferma: « (...) la Costituzione non vieta di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata (...) anche se tali disposizioni non possono trasmodare (...) ed incidere arbitrariamente in situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così l'affidamento del cittadino sulla sicurezza giuridica, come accadrebbe nel caso di una legge che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero addirittura nello stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole e definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante ».

Si tratta di una sentenza particolarmente significativa in quanto si conclude con una implicita denuncia di incostituzionalità della maggior parte delle norme lesive di diritti quesiti. I diritti dei pensionati discendono in larga parte da contributi corrisposti e ciò comporta una peculiare qualificazione al loro diritto; ma qualifica anche il mancato rispetto del diritto stesso, che potrebbe intendersi addirittura un'appropriazione indebita da parte dell'ente pubblico o, comunque, un atto di insolvenza.

Viene fatto anche di osservare che la decurtazione della pensione non al lavoratore ma ai soli suoi superstiti viola l'originario regolamento pensionistico relativo ai soli danni dei superstiti, ponendo così in essere una disparità di trattamento fra il lavoratore pensionato e i di lui superstiti che pare andare anche contro il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Premesso che è indubbio che queste disposizioni sono esclusivamente motivate dalla volontà legislativa di fronteggiare le passività dei fondi pensionistici, si deve credere che lo Stato sia tenuto a fare fronte a tali passività con i consueti strumenti a cui deve ricorrere per fronteggiare qualsivoglia pubblico onere, gravando la generalità dei cittadini, e che ad esso sia costituzionalmente precluso di gravare un numero limitato di persone e, meno che mai, persone che, come in questo caso, sono, di solito, eredi di soggetti che hanno versato per tanti anni i contributi ai fondi pensione.

Effetti derivanti dall'applicazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce la non cumulabilità fra la pensione di inabilità, l'assegno di invalidità di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai coniugi superstiti di caduti per causa di lavoro. Quindi sono costretti ad optare per la rendita risarcitoria dell'INAIL, in genere più favorevole, data l'età giovane dei morti sul lavoro, privandoli della rendita pensionistica dell'INPS, per la quale il dante causa aveva versato i contributi. Sembra che il legislatore si sia dimenticato che è obbligatorio pagare i contributi all'INPS per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Se dunque si devono pagare due contribuzioni, una a carattere assicurativo (INAIL) ed una a carattere previdenziale (INPS), perché, quando si verifica l'evento, (morte od invalidità) si ha diritto ad una sola rendita? Infatti, la rendita dell'INAIL

ha carattere risarcitorio e come tale è esente da imposte, come le pensioni di guerra, mentre la pensione dell'INPS è una normale rendita previdenziale, e come tale soggetta ad imposte, alla stregua del reddito da lavoro dipendente.

Quindi, i contributi pagati dal lavoratore all'INPS che fine fanno? (Vedi tabella 3).

Invece l'articolo 3, comma 13, della legge n. 335 del 1995, prevede per i lavoratori extracomunitari, che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale, il diritto a richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, maggiorati del 5 per cento annuo.

È una norma aberrante, di cui si chiede l'abrogazione, perché odiosamente iniqua. Questo comportamento del legislatore è molto grave anche perché le norme di sicurezza nei cantieri non sempre sono rispettate, soprattutto al sud, e non sempre sono effettuati i dovuti controlli. Tanto è vero che nel nostro Paese gli infortuni e le morti sul lavoro hanno un'incidenza maggiore che in altri Paesi europei.

Siamo di fronte ad una vera e propria negazione di diritti acquisiti ai danni dei più deboli ed anche sotto il profilo costituzionale si ritiene assai dubbia la legittimità di una norma che rende incompatibili le due prestazioni.

Per meglio comprendere il problema basta esaminare, nell'allegata tabella 4, gli importi della rendita mensile liquidata dall'INAIL al coniuge superstite di caduto per causa di lavoro, pari a lire 808.375, ed il calcolo della pensione dell'INPS maturata, pari a lire 634.400, che sarebbe spettata alla vedova se il coniuge fosse morto prima del 17 agosto 1995, e che adesso, per effetto del comma 43 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, viene incamerato dall'INPS.

Pertanto, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si sostituisce il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, estendendo la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme esclusive o sostitutive di tale regime.

Con l'articolo 2 si abroga la tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con l'articolo 3 è abrogato il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con l'articolo 4 si provvede alla copertura finanziaria della legge.

TABELLA 1

INPDAP

n. iscrizione | c/n | c.f.

DIRETTA | DEFINITIVA | cod./mecc. | capit 251 | micr. qual XX99

DECEDUTO | 06/06/94 decorrenza originaria 01/07/75 | decorrenza riversibilità //

beneficiario | u. pagatore 0103003004 | ccp/ccb M511

☐ rubrica	1998	☐ modello cud	p.a.l. 81	3.303.000	cod. L. 141/85		
☐ dati generali		☐ rateo	p.a.l. 88		p.a.l. 89		7.592.200
☐ pens. a. lorda	11.409.800	☐ continua	incremento		cod. L. 59 o dir.		X
pens. mensile	950.817						
☐ i.i.s.	922.552	☐ rit. sindacali			aliquota media		21,87
☐ tratt. famiglia		☐ rit. associative			aliquota max		22,00
☐ superinvalidità		☐ rit. imponibili					
☐ indennità acc.					☐ tredicesima	12	950.817
☐ I cumulo		☐ rit. altre			☐ i.s.a.	NO	
☐ II cumulo							
incollocabilità					variato dal		12/06/94
☐ ass. no tassati		tot. imponibile		1.857.000	ultima emissione		12/10/99
☐ ass. si tassati		☐ detrazioni					
differenza +		irpef		408.540	rata netta lire		1.447.969

Segue: TABELLA 1

INPDAP

n. iscrizione | | R c/n | | c.f. |

INDIRETTA | PROVVISORI cod./mecc. | | capit | 251 | | micr. qual | XX99

VIGENTE | // | decorrenza originaria | 01/07/75 | decorrenza riversibilità | 07/06/94

beneficiario | VEDOVA | u. pagatore | 0103003004 | ccp/ccb | 2632/41

☐ rubrica	1998	☐ modello cud	p.a.l. 81		cod. L. 141/85		
☐ dati generali		☐ rateo	p.a.l. 88		p.a.l. 89		10.444.800
☐ pens. a. lorda	8.255.600	☐ continua	incremento	2.774.800	cod. L. 59 o dir.		R
pens. mensile	687.967						
☐ i.i.s.	1.086.731	☐ rit. sindacali			aliquota media		21,82
☐ tratt. famiglia		☐ rit. associative			aliquota max		26,50
☐ superinvalidità		☐ rit. imponibili					
☐ indennità acc.					☐ tredicesima	12	687.967
☐ I cumulo		☐ rit. altre			☐ i.s.a.	NO	
☐ II cumulo							
incollocabilità					variato dal		12/04/98
☐ ass. no tassati		tot. imponibile		1.775.000	ultima emissione		12/10/99
☐ ass. si tassati		☐ detrazioni		79.166			
differenza +		irpef		291.209	rata netta lire		1.483.489

TABELLA 2

INPDAP

n. iscrizione | | c/n | | c.f. |

DIRETTA | DEFINITIVA | cod./mecc. | | capit | 251 | | micr. qual | XX99

DECEDUTO | 22/09/98 | decorrenza originaria | 16/07/73 | decorrenza riversibilità | //

beneficiario | | u. pagatore | UP00000202 | ccp/ccb | |

☐	rubrica	1998	☐	modello cud	p.a.l. 81	3.352.000	cod. L. 141/85	
☐	dati generali		☐	rateo	p.a.l. 88		p.a.l. 89	9.815.900
☐	pens. a. lorda	15.285.500	☐	continua	incremento	2.053.500	cod. L. 59 o dir.	S
	pens. mensile	1.273.792						
☐	i.i.s.	1.068.565	☐	rit. sindacali			aliquota media	21,55
☐	tratt. famiglia	20.000	☐	rit. associative			aliquota max	26,50
☐	superinvalidità		☐	rit. imponibili				
☐	indennità acc.						☐ tredicesima	12 — 1.273.792
☐	I cumulo		☐	rit. altre			☐ i.s.a.	NO
☐	II cumulo							
	incollocabilità						variato dal	12/10/98
☐	ass. no tassati			tot. imponibile		2.342.000	ultima emissione	12/10/99
☐	ass. si tassati		☐	detrazioni		159.296		
	differenza +			irpef		361.334	rata netta lire	2.001.023

Segue: TABELLA 2

INPDAP n. iscrizione | | R c/n | | c.f. |

INDIRETTA | DEFINITIVA cod./mecc. | | capit | 251 | | micr. qual | XX99

VIGENTE | 12/11/98 decorrenza originaria | 16/07/73 decorrenza riversibilità | 01/10/98

beneficiario | VEDOVA u. pagatore | UP00000202 ccp/ccb | |

☐ rubrica	1998	☐ modello cud	p.a.l. 81		cod. L. 141/85		
☐ dati generali		☐ rateo	p.a.l. 88		p.a.l. 89		
☐ pens. a. lorda	17.151.400	☐ continua	incremento		cod. L. 59 o dir.		
pens. mensile	1.429.283						
☐ i.i.s.		☐ rit. sindacali			aliquota media	10,00	
☐ tratt. famiglia		☐ rit. associative			aliquota max	26,50	
☐ superinvalidità		☐ rit. imponibili					
☐ indennità acc.				☐ tredicesima	12	1.429.283	
☐ I cumulo		☐ rit. altre		☐ i.s.a.	NO		
☐ II cumulo							
incollocabilità					variato dal	12/11/98	
☐ ass. no tassati		tot. imponibile	1.429.000		ultima emissione	12/10/99	
☐ ass. si tassati		☐ detrazioni	87.500				
differenza +		irpef	191.185		rata netta lire	1.238.098	

TABELLA 3

TRATTENUTE OPERATE SULLE PENSIONI INPS PER INCUMULABILITÀ CON LE RENDITE INAIL (ART. 1 COMMA 43, DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995)

Anno 1998

	Numero pensioni (migliaia di unità)	Risparmi in miliardi di lire
Lavoratori dip.	40,9	91,491
Coltiv. diretti	4,2	5,811
Artigiani	5,1	10,587
Commercianti	0,5	1,297
Totale	**50,7**	**109,186**

TABELLA 4

INAIL
SEDE DI PERUGIA 1
AREA PRESTAZIONI
Ufficio Rendite

SI CERTIFICA

CHE IL SIG. NATO IL 04.02.1935

È DECEDUTO IL 12.12.1996 PER INFORTUNIO SUL LAVORO

IN CONSEGUENZA, AL CONIUGE SIG.

..... NELLA QUALITÀ DI VEDOVA

È STATA LIQUIDATA LA RENDITA A NORMA DELLE LEGGI SULLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.

RATEO MENSILE DELLA RENDITA £. 808.375

IL PRESENTE ATTESTATO VIENE RILASCIATO PER GLI USI CONSENTITI, IN ESENZIONE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 198 DEL T.U. N. 1124/65.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

DECORRENZA	01/99	13/99
IMPORTO LORDO PENSIONE	643400	643400
CONTRIBUTO EX ONPI	20	20
TRAT. 335 RENDITA INAIL	643400	643400
IMPORTO NETTO	−20	−20
TRAT. GIORN. LAV. DIP.	0	0

PENSIONE INPS CONTEGGIATA E NON CORRISPOSTA IN BASE AL COMMA 43 ARTICOLO 1 LEGGE N. 335 DEL 1995.

PENSIONE A CALCOLO PURO

IN PAGAMENTO PRESSO L'UFFICIO PAGATORE HHH

RISCOSSA DIRETTAMENTE DAL PENSIONATO

‹‹ UFF. PAGATORE PRECEDENTE HHH ››

PAGAMENTO UNIFICATO (O UNIFICABILE) CON LA PENSIONE:

N. CAT. VO DELLA SEDE 5800

L'ADEGUATA PER L'ANNO IN CORSO È 643389

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

« *41.* La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. Le misure e le condizioni della pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme esclusive o sostitutive spettanti al coniuge superstite sono modificate secondo le aliquote e le modalità fissate dalle tabelle G-*bis* e G-*ter* allegate alla presente legge. In caso di presenza di soli figli minori, studenti, di età non superiore ai ventotto anni, l'aliquota percentuale di pensione di reversibilità è pari all'80 per cento, elevata del 10 per cento per ciascun figlio e comunque mai superiore all'intero ammontare della pensione percepita o che sarebbe spettata al dante causa. In caso di presenza di soli figli minori con *handicap* in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o in caso di presenza di coniuge superstite con figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità, come definita dal medesimo articolo 3, comma 3, la pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza. In caso di presenza di coniuge superstite, senza figli a carico, con *handicap* in situazione di gravità, come definita dal citato articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, l'aliquota di reversibilità è maggiorata del 10 per cento a partire dal primo scaglione ».

2. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la tabella G, sono aggiunte le tabelle G-*bis* e G-*ter*, allegate alla presente legge.

3. La disciplina previdenziale di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha validità retroattiva, fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

ART. 3.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

ART. 4.

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) con il prelievo in percentuale delle vincite delle lotterie e di qualsiasi altro gioco gestito dallo Stato o da enti da esso autorizzati;

b) con l'eventuale aumento del gettito fiscale derivante dal recupero delle somme evase ed eluse al fisco;

c) con le maggiori entrate dovute alla eventuale alienazione di immobili di proprietà dello Stato.

ALLEGATO

(articolo 1)

« TABELLA G-*bis*

(articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA ALLE ALIQUOTE DI PERCENTUALE DI REVERSIBILITÀ CONTEGGIATE PER SCAGLIONI PER I CONIUGI SUPERSTITI CHE NON HANNO REDDITO PROPRIO

PENSIONE PERCEPITA O CHE SAREBBE SPETTATA AL DANTE CAUSA

Fino a lire 40.000.000: Percentuale di reversibilità = 80 %

Da lire 40.000.001 a lire 70.000.000: Percentuale di reversibilità = 60 % per gli importi eccedenti i 40.000.000

Da lire 70.000.001 in poi: Percentuale di reversibilità = 50 % per gli importi eccedenti i 70.000.000

CONIUGE SUPERSTITE CON FIGLIO A CARICO

Le aliquote di percentuale di reversibilità sono elevate del 10 per cento a partire dal primo scaglione.

CONIUGE SUPERSTITE CON DUE O PIÙ FIGLI A CARICO

Le aliquote di percentuale di reversibilità sono elevate del 20 per cento a partire dal primo scaglione.

TABELLA G-*ter*

(articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA ALLE ALIQUOTE DI PERCENTUALE DI REVERSIBILITÀ CONTEGGIATE PER SCAGLIONI PER I CONIUGI SUPERSTITI PROVVISTI DI REDDITO PROPRIO

PENSIONE PERCEPITA O CHE SAREBBE SPETTATA AL DANTE CAUSA

Fino a lire 40.000.000: Percentuale di reversibilità = 60 %

Da lire 40.000.001 in poi: Percentuale di reversibilità = 50 % per gli importi eccedenti i 40.000.000

CONIUGE SUPERSTITE CON FIGLIO A CARICO

Le aliquote di percentuale di reversibilità sono elevate del 10 per cento a partire dal primo scaglione.

CONIUGE SUPERSTITE CON DUE O PIÙ FIGLI A CARICO

Le aliquote di percentuale di reversibilità sono elevate del 20 per cento a partire dal primo scaglione ».